

La Giunta Regionale si riserva di utilizzare ulteriori fondi disponibili qualora, a fronte di un numero eccessivo di domande, l'intervento regionale risulti inadeguato.

B. Euro 178.487,50 pari al 4% del fondo, è riservato quale contributo aggiuntivo ai Comuni che gestiscono in forma associata i nidi d'infanzia ed i centri per l'infanzia provvisti di pasto e sonno secondo i criteri, modalità e termini stabiliti ai sopraindicati punti b), e), d).

L'onere del presente provvedimento pari ad euro 4.462.187,40 fa carico all'UPB 53007 capitolo 53007124.

Deliberazione n. 918 del 25/07/2005.

Legge regionale 14.3.94 n. 8: Criteri e modalità di ripartizione delle risorse finanziarie regionali destinate ai Comuni che assicurano i servizi socio-educativi assistenziali residenziali per la tutela dei minori in situazioni familiari multiproblematiche, a rischio di disadattamento e derivazione ed ai minori stranieri non accompagnati.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di disporre che il fondo regionale, ammontante ad Euro 1.382.813,10 destinato ai Comuni che assicurano i servizi socio-educativi assistenziali residenziali per la protezione e la tutela dei minori in situazioni familiari multiproblematiche, a rischio di disadattamento e devianza ed ai minori stranieri non accompagnati, venga ripartito secondo i seguenti criteri e modalità:

A. Interventi socio-educativi assistenziali residenziali ammessi a finanziamento:

- affido a parenti entro il 4° grado (AP)
- affido etero-familiare continuativo (AEFC)
- ospitalità in istituto (OI)
- accoglienza in comunità (AC)

B. Destinatari

Le soluzioni residenziali sono assicurate dal Comune a:

- minorenni di qualsiasi nazionalità ed etnia in situazioni familiari multiproblematiche ed adolescenti a rischio di disadattamento e devianza;
- minorenni non aventi cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trovano per qualsiasi causa nel territorio comunale privi di assistenza e rappresentanza da parte di genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili.

C. Oneri per le soluzioni residenziali

Per i minori italiani o stranieri residenti, per i quali si renda necessario garantire la protezione e la tutela attraverso una collocazione extra-familiare, il Comune nel quale essi hanno la residenza al momento del ricovero assume, ai sensi dell'art. 6 della L. 328/00, gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

Per i minori stranieri non accompagnati l'onere per le soluzioni residenziali, a garanzia di ospitalità, mantenimento e protezione sino al rimpatrio assistito predisposto dal Comitato per i minori stranieri, grava sul Comune dove è stato trovato occasionalmente.

L'equipe integrata d'ambito che predispone l'intervento socio-educativo assistenziale residenziale, sia consensuale che su provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile, deve darne immediata comunicazione al Comune sul quale grava l'onere del pagamento della retta o del contributo alla famiglia affidataria.

L'intervento socio-educativo assistenziale residenziale è una soluzione sostitutiva della famiglia che, ai sensi della L. 149/01 deve avere carattere di temporaneità. È possibile prolungare l'intervento residenziale, fino al compimento del 21esimo anno, d'intesa con l'utente ormai maggiorenne, solo nel caso in cui non sia opportuna l'interruzione del progetto educativo per il raggiungimento dell'autonomia personale.

D. Modalità per la presentazione della domanda di contributo

I Comuni presentano domanda di contributo tramite la modulistica predisposta dal servizio politiche sociali ed integrazione socio-sanitaria, con lettera raccomandata o presentata a mano entro e non oltre il 10 ottobre 2005, alla Regione Marche - Servizio Politiche Sociali ed Integrazione socio-sanitaria - via Gentile da Fabriano n. 3 - Palazzo Rossini - 60125 Ancona.

Farà fede, quale data di presentazione, quella apposta dal timbro dell'Ufficio Postale accettante o quella del protocollo apposta dall'ufficio ricevente.

Alla domanda, firmata dal legale rappresentante dell'Ente o suo delegato, sono allegati due prospetti riepilogativi di cui uno relativo agli interventi residenziali assicurati ai minori italiani e stranieri residenti, l'altro relativo ai minori stranieri non accompagnati trovati occasionalmente sul territorio comunale, nei quali dovranno essere indicati per ogni utente:

- iniziali del nome e cognome
- data di nascita
- sesso
- nazionalità
- durata dell'intervento
- il costo giornaliero dell'intervento
- la spesa complessiva dell'intervento
- denominazione della struttura residenziale cui il minore è affidato
- indirizzo della struttura

E. Spesa ammissibile a contributo

Sono ammissibili a contributo regionale le spese sostenute dai Comuni per gli interventi, di cui alla lettera A:

- 1) attuati dal 1.10.04 al 31.12.04 per i quali non è stato richiesto il contributo regionale, entro il 10.10.2004, ai sensi della D.G.R. n.875 del 27.7.04;
- 2) predisposti ed attuati, per l'anno 2005, sia come prosecuzione degli interventi avviati nel 2004 che come nuovi interventi a partire dal 1.1.05.

Gli interventi attivati dai Comuni, successivamente al 30.9.05 e pertanto riferiti al periodo 1.10.2005 / 31.12.2005, saranno finanziati mediante utilizzo dello stanziamento stabilito con legge regionale d'approvazione del bilancio per l'anno 2006

F. Ripartizione, assegnazione ed erogazione del contributo

Qualora il fondo regionale risultasse insufficiente ad assegnare ai Comuni le quote di finanziamento previste, i contributi per gli interventi socio-educativi assistenziali residenziali, di cui alla lettera A, vengono parimenti ridotti in proporzione.

Ai Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti è comunque garantito un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, nei limiti della spesa ammissibile di cui alla lettera E.

Si provvede alla ripartizione, assegnazione, liquidazione ed erogazione dei contributi con atto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali ed Integrazione Socio-Sanitaria

La Giunta Regionale si riserva di utilizzare ulteriori fondi disponibili qualora, a fronte di un numero eccessivo di domande, l'intervento regionale risulti inadeguato.

G. Certificazione della spesa

I Comuni, entro il **28 febbraio 2006** trasmettono alla Giunta Regionale - Servizio politiche sociali ed integrazione socio-sanitaria - via Gentile da Fabriano n. 3 - Palazzo Rossini - 60125 Ancona, l'attestazione del Dirigente del Servizio competente relativa all'ammontare delle spese sostenute per gli interventi socio-educativo assistenziali residenziali per i quali è stato richiesto il contributo, tramite la modulistica predisposta dal servizio politiche sociali ed integrazione socio-sanitaria.

Qualora dalla rendicontazione risultasse una spesa inferiore al preventivo presentato dal Comune all'atto della domanda, si procederà alla rideterminazione del contributo regionale spettante e al recupero della quota eccedente.

2. di disporre che gli interventi socio-sanitari territoriali relativi all'affidamento familiare vengano predisposti ai sensi degli indirizzi emanati in materia con D.G.R. n. 869 del 17.6.2003 "Indirizzi in materia di interventi socio-sanitari territoriali relativi all'affidamento familiare di cui alla legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modifiche";

3. di stabilire che gli interventi definiti nel presente atto siano coordinati con quelli previsti da altre leggi regionali o nazionali per evitare sovrapposizioni o duplicazioni di iniziative e di finanziamenti;

4. l'onere del presente provvedimento pari ad euro 1.382.813,10 fa carico all'UPB 53007 capitolo 53007125.

Deliberazione n. 919 del 25/07/2005.

D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, art. 5 comma 3 - Riapertura dei termini del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti concernenti le attività individuate nell'allegato I, punto 5.3 - impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D3, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno. Integrazione alle D.G.R. n. 148/2002 e D.G.R. n. 1883/2002.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di disporre la riapertura dei termini del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti concernenti le attività individuate nell'allegato I, punto 5.3 - impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno - fino alla data del 30/11/2005, nelle more dell'emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D. Lgs. n. 59/2005;
- di utilizzare per la predisposizione delle domande la modulistica di cui all'allegato A alla delibera G.R. n. 1480/2002, come integrata dalla delibera G. R. n. 770/2004;
- di fissare il termine ultimo di adeguamento degli impianti di cui sopra al 30 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 5, comma 18 del D. Lgs n. 59/2005;
- di stabilire che, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D. Lgs n. 59/2005, le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo si applicano fino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs n. 59/2005;
- di confermare che, fino al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti suddetti, sono fatte salve le autorizzazioni ambientali già rilasciate;
- di disporre, nel rispetto del decreto n. 152/99, art. 62 comma 3 e ai sensi della direttiva del 27 maggio 2004 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio recante "disposizioni interpretative delle norme relative agli standards di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose", nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 152 del 1999, qualora sussistano i presupposti di cui allo stesso comma 2, che l'adeguamento alle prescrizioni autorizzative di cui al DM 367/2003 per lo smaltimento di rifiuti liquidi, contenenti le sostanze oggetto del citato DM, negli impianti di trattamento di acque reflue urbane possa avvenire entro il 30/10/2007 e, comunque, secondo quanto previsto dalle specifiche autorizzazioni integrate ambientali che verranno rilasciate agli impianti in oggetto; in attesa del rilascio delle suddette autorizzazioni, le Province provvederanno conseguentemente a prorogare le autorizzazioni in essere rilasciate ai sensi della normativa vigente;
- di stabilire che, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale concernente le tariffe, previsto all'art. 18, comma 2 del D.Lgs. n. 59/2005, i richiedenti l'autorizzazione integrata ambientale, contestualmente alla presentazione della domanda, versino al Tesoriere della Regione Marche - Banca delle Marche Spa, Agenzia n. 2 di Ancona,

*c/c bancario n. 3740ABI n. 06055,
CAB n. 02600, GINN*

a titolo di "acconto" per le spese di istruttoria di cui all'art. 18, comma 1 del D. Lgs. n. 59/2005, specificando la causale del versamento ed allegando alla doman-